



Udine, 31 maggio 2016

## **Oggetto: FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato**

Circolare numero 017/2016

---

### **In sintesi**

Adeguandosi alla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta in uno dei decreti attuativi del Jobs Act, le Associazioni sindacali datoriali (Confartigianato/CNA/Casartigiani/Claai) e dei lavoratori (CIS/CGIL/UIL) del settore artigiano, hanno costituito un apposito Fondo di Solidarietà. Le provvidenze di sostegno al reddito – che sino al 31.12.2015 erano erogate dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (**EBNA**) – vengono ora gestite dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (**FSBA**) appositamente costituito.

A partire dal 1.1.2016 ha preso pertanto avvio un nuovo regime di contribuzione che va a rimodulare le prestazioni erogate dall'EBNA e dal FSBA, sia a favore dei lavoratori, sia a favore delle imprese. Tale adeguamento comporta anche una revisione della contribuzione destinata all'EBNA.

### **Approfondimento**

Con il riordino degli ammortizzatori sociali operato dal D.Lgs 148/2015, anche i settori artigiani esclusi dall'intervento della cassa integrazione guadagni, a partire dal 1.1.2016 possono utilizzare specifici interventi di sostegno al reddito.

La normativa citata prevede che le Associazioni Datoriali e dei Lavoratori costituiscano appositi Fondi bilaterali di solidarietà finalizzati a garantire interventi di sostegno al reddito. In mancanza, le aziende appartenenti ai settori privi di Fondi bilaterali, al fine di fruire di prestazioni analoghe, devono versare la contribuzione ad un apposito Fondo di Integrazione Salariale (FIS) costituito presso l'INPS.

In applicazione della normativa citata, con accordo interconfederale del 10.12.2015 da applicare al settore artigiano, è stato istituito nell'ambito dell' EBNA già esistente, un apposito Fondo (FSBA) che – con gestione autonoma – erogherà gli interventi di integrazione guadagni nel settore dell'artigianato. Rammentiamo che in Friuli Venezia Giulia, fino al 31.12.2015, tali interventi sono stati gestiti dall'Ente bilaterale EBIART sulla base degli stanziamenti effettuati.

Fanno eccezione le imprese artigiane dell'edilizia e quelle che operano nell'indotto dell'industria, che già versano all'INPS i contributi per la CIG. Queste imprese continueranno a usufruire degli interventi di cassa integrazione erogati dall'INPS e non degli interventi erogati dal FSBA.

Il Fondo FSBA ad oggi può dirsi pienamente operativo ed in grado di fornire le prestazioni pertanto, in un ottica di doverosa reciprocità tra contribuzione e prestazioni, diventa necessario provvedere alla contribuzione che era stata tenuta in sospeso proprio al fine di avere certezza sull'operatività Fondo.

Per il finanziamento del fondo FSBA, a partire dal 1.1.2016 è previsto un contributo fissato nella misura dello 0,45% a carico del datore di lavoro da calcolarsi sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore. A partire dal 1.7.2016, il contributo sarà incrementato dello 0,15% a carico dei lavoratori.

A decorrere sempre dal 1.1.2016, il contributo fisso già corrisposto all'EBNA viene ridotto a € 7,65 al mese o frazioni di mese per ciascun lavoratore occupato, anche part-time.



## I versamenti

Il versamento della contribuzione corrente ed arretrata verrà effettuato tramite Mod.F24 e comprenderà sia la quota EBNA che quella FSBA; la scadenza del versamento è fissata al 16 di ogni mese.

### - Contribuzione corrente

Lo scrivente Studio provvederà a includere nel mod. F24 scadente il 16.6.2016 il contributo (quota fissa e percentuale) riferito al mese di maggio.

### - Contribuzione arretrata

Il conguaglio delle quote arretrate (pagamento FSBA e recupero eccedenza EBNA) relativo al periodo da gennaio ad aprile 2016 sarà incluso nel Mod.F24 scadente il 16.6.2016.

## Sistema della Bilateralità

Anche al fine di ricordare in cosa consista il sistema della Bilateralità, si rammenta (cfr. sito web dell'EBIART) che si tratta di un sistema – attivo nel settore dell'artigianato dal 1° luglio 2010 – che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi bilaterali e che fornisce prestazioni di welfare contrattuale; tali prestazioni vanno ad integrare il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore previsto dai contratti collettivi di categoria.

Le imprese che non intendessero aderire alla nuova bilateralità, per assolvere ogni loro obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, dovranno comunque intervenire con oneri a proprio carico per garantire le medesime prestazioni e, in ogni caso, versare la contribuzione dovuta al FIS gestito dall'INPS.

Si fornisce un elenco esemplificativo delle prestazioni erogate dal sistema della bilateralità dell'artigianato tratto dal sito: <http://www.ebiart.it/>.

### LAVORATORI

- Interventi disoccupazione
- Sostegno al reddito
- Contratto di solidarietà
- Contributo scolarità
- Anzianità professionale
- Contributo congedo parentale
- Borse di studio
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentanza territoriale sicurezza

### IMPRESE

- Formazioni RLS
- Incremento dell'occupazione
- Formazione apprendisti
- Formazione imprese
- Incentivi alle assunzioni
- Contributo per gli investimenti
- Eventi eccezionali
- Provvidenza di bacino